

D.Lgs n°97 del 25 maggio 2016

Capo I-bis - Diritto di accesso a dati e documenti

Sintesi delle principali novità:

Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti):

Comma 1.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni (P.A.) di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione e non richiede motivazione.

Comma 2.

Chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle P.A. ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti di cui all' art 5 bis .

Comma 3.

L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

- a) **all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;**
- b) **all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;**
- c) **ad altro Ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;**
- d) **al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.**

Comma 5

L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro **dieci** giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Comma 6.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine **di trenta giorni** dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di **quindici giorni dalla ricezione** della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Comma 7.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso che va sempre motivato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al **responsabile della prevenzione** della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di **venti giorni**. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5- bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

Comma 8

Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle Regioni o degli Enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al **difensore civico** competente per ambito territoriale, che si pronuncia entro **trenta** giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente.

Comma 9.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico.

Articolo 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico)

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
 - a) **la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;**
 - b) **la sicurezza nazionale;**
 - c) **la difesa e le questioni militari;**
 - d) **le relazioni internazionali;**
 - e) **la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;**
 - f) **la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;**
 - g) **il regolare svolgimento di attività ispettive.**
2. L'accesso di cui all'articolo 5 comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
 - a) **la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;**
 - b) **la libertà e la segretezza della corrispondenza;**
 - c) **gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.**
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di **segreto di Stato** e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.